



TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Benedetta Barbera,

rilevato che [REDACTED]
[REDACTED] difeso e rappresentato dall'Avv. Lorenzo FERRARI,
ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che il debitore nella memoria integrativa ha precisato che i debiti contratti e oggetto della presente procedura sono classificabili per gran parte come debiti di natura personale; infatti, i debiti totale sono pari ad € 217.224,05 di cui la somma di € 161.629,67 è costituita da:

- € 1.903,20 a titolo di compenso del legale;
- € 1.721,97 a titolo di competenze dell'OCC Rodigino;
- la delega di pagamento per € 7.662,19 e la cessione del quinto per € 18.426,00 (Santander S.p.a.), i quali sono incontrovertibilmente debiti tipici di un consumatore – lavoratore a reddito fisso (cfr. doc. 2 allegato – delega pagamento Santander Spa).
- il debito Compass S.p.a. di € 45.749,70, di cui € 40.577,81 sono relativi al “contratto al consumo” n. 15474439 ed € 5.171,89 al saldo della carta di credito n. 2117382496, così come dichiarato dalla stessa finanziaria Compass S.p.a. nella comunicazione pec del 31/10/2023 al Dott. Mazzolaio (cfr. doc. 4 allegato – mail Compass S.p.a. 31/10/23);
- il debito Younited S.a. (ex Marathon) ammontante a € 20.063,58, che è relativo al prestito personale n. CIT201711132D1IU3S, ove alla pag. 2 è nominato “prestito personale” e alla pag. 5 è indicata la finalità del finanziamento in “arredamento” (cfr. doc. 5 allegato – Younited SA prestito personale);
- il debito Ifis N.p.l. ammontante ad € 54.473,97, il quale ha anch'esso natura personale in quanto riferito al contratto di finanziamento n. 14401525 di € 17.998,38 ceduto dalla Santander Consumer Bank S.p.a. il 27/11/2020, al contratto di finanziamento n. 5432519012171167 di € 7.128,42 ceduto da Agos-Ducato S.p.a. il 19/03/2020, ed ai contratti n. 10062232930961, n. 20147389762714 e n. 20147389762702 tutti ammontanti ad € 29.345,17 e tutti ceduti da Findomestic Bank S.p.a. il 20/06/2019 (cfr. doc. 6 allegato – Ifis N.p.l. precisazione credito);

- il debito contratto con Menon Ivano di € 15.527,23, trattasi di garanzia prestata da quest'ultimo in favore del ricorrente al fine dell'ottenimento del finanziamento n. 14401525 contratto con Santander Consumer Bank S.p.a. (cfr. doc. 8 allegato – garanzia personale Menon), poi ceduto a Ifis N.p.l. come al punto che precede;

rilevato che, secondo la ricostruzione del ricorrente, i debiti che non hanno natura personale, ma che sono stati contratti in funzione dell'attività "imprenditoriale" sono solamente quelli assunti con Ferdor S.r.l. per € 16.780,51 e con Molon Umberto e Figli S.r.l. per € 5.559,87 per fatture insolute e, infine, la somma di € 29.355,83 con Agenzia delle Entrate – Riscossione;

rilevato, pertanto, che i debiti assunti in ragione dell'attività d'impresa precedentemente svolta, corrispondono a circa il 24% dei debiti totale (cfr. doc. 10 - relazione particolareggiata Dott. Mazzolaio);

rilevato che il debitore ha dedotto che metterà a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 56.000,00, destinando al pagamento della massa dei propri debiti in un arco temporale di 5 anni (60 mesi) la quota di € 600,00 mensili, dunque € 7.200,00 mensili, per un totale di € 36.000,00, oltre alla maturazione di quanto a TFR per € 20.000,00, quando diverrà disponibile allo scadere del prossimo triennio.

rilevato che la proposta prevede sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 10, 57 % dei creditori chirografari nel seguente termine: 3° anno per € 11.605,02 quale rimanenza TFR, 4° anno per € 7.200,00, 5° anno per € 7.200,00 e il resto di € 2.076,85 quale residuo per creditori sopravvenienti

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.);

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC

indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 05.10.2024

Il Giudice

Benedetta Barbera